

CXCIX

TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Congedo* — *Approvazione del disegno di legge: « Modificazione dei termini per la revisione e pubblicazione delle liste elettorali amministrative e politiche »* (N. 577) — *Discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 2, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea »* (N. 580) — *Il ministro degli affari esteri propone, e il Senato accetta, un emendamento all'articolo unico del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione del disegno di legge: « Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie »* (N. 494) — *Non ha luogo discussione generale* — *Senza osservazioni si approvano i due primi articoli* — *All'art. 3 fa una raccomandazione il relatore, senatore Cerruti V., appoggiata dal senatore Veronese, dell'Ufficio centrale, ed accettata dal ministro dell'istruzione pubblica* — *L'articolo 3 è approvato, e senza discussione si approvano tutti gli altri articoli del disegno di legge* — *Il senatore Cerruti V., relatore, riferisce sopra una petizione, e ne propone il rinvio al Ministero dell'istruzione pubblica* — *Il ministro accetta, ed il Senato approva* — *Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Modificazioni all'art. 3 della legge 23 agosto 1900, n. 315, portante provvedimenti a favore del comune di Comacchio »* (N. 578); *« Permuta di terre fra l'Orto Botanico della R. Università di Palermo, gli eredi del duca Archirafi ed il Municipio di Palermo »* (N. 569) — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati* — *Annunzio di una proposta di legge dei senatori Cavalli e Cadolini* — *Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, delle finanze, della guerra, della marina, degli affari esteri, del tesoro ed il sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Scialoja domanda un congedo di otto giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni dei termini per la revisione e pubblicazione delle liste elettorali amministrative e politiche » (N. 577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dei termini per la revisione e pubblicazione delle liste elettorali amministrative e politiche ».

L'onor. ministro dell'interno, impegnato all'altro ramo del Parlamento, scrive alla Presi-

denza che ha dato incarico al sottosegretario dell'interno, onor. Facta, di sostenere la discussione dei disegni di legge che lo riguardano.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 577).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I seguenti articoli della legge comunale e provinciale e della legge elettorale politica sono così modificati:

Art. 28. Legge comunale e provinciale.

Art. 17. Legge elettorale politica.

Alle parole: 15 dicembre, sono sostituite: 1° dicembre.

Alle parole: 31 dicembre, sono sostituite: 15 dicembre.

Art. 37. Legge comunale e provinciale.

Art. 27. Legge elettorale politica.

Alle parole: 15 febbraio, sono sostituite: 31 gennaio.

Alle parole: ultimo di febbraio, sono sostituite: 15 febbraio.

Articoli 43 e 44 della legge comunale e provinciale.

Articoli 33 e 34 della legge elettorale politica.

Alle parole: 15 marzo, sono sostituite: 1° marzo.

Art. 45. Legge comunale e provinciale.

Art. 35. Legge elettorale politica.

Alle parole: 30 maggio, sono sostituite: 30 aprile.

Alle parole: 15, 20 e 30 giugno, sono sostituite: 15, 20 e 31 maggio.

I comuni che alla data della presente legge abbiano compiuta la rettificazione della rispettiva lista permanente potranno fare le elezioni colle liste nuove anche nel mese di giugno.

La disposizione di questo ultimo comma andrà in vigore col giorno successivo alla pubblicazione di questa legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, con le disposizioni delle leggi 23 dicembre 1900, n. 449; 7 maggio 1902, n. 144; 28 dicembre 1902, n. 544; 11 febbraio 1904, n. 35; 8 luglio 1904, n. 407; 9 luglio 1905, n. 378 e delle altre che l'hanno modificato e con quelle della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini stabiliti dagli art. 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea » (N. 580).

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro degli affari esteri, si procederà alla discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea ».

Se non si fanno obiezioni, così si intenderà stabilito.

Prego quindi il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 580).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. La relazione dell'Ufficio centrale termina con le seguenti parole:

« Ecco perchè, unanimi, vi consigliamo di dare voto favorevole al progetto di legge, il quale anzi avremmo voluto abbracciasse un tempo anche maggiore, per togliere l'eventualità di tornare troppo presto innanzi al Parlamento per un'altra simile richiesta ».

Io non ho difficoltà di assecondare il desiderio esposto dalla Commissione e propongo

quindi che nell' articolo unico del disegno di legge invece di dire « 31 dicembre 1908 » si dica « 1° luglio 1909 ».

PRESIDENTE. Accetta l' Ufficio centrale la modificazione proposta dall'onor. ministro?

CERRUTI V., *presidente dell' Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dall'onor. ministro e lo ringrazia.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Rileggo, per porla ai voti, la modificazione proposta dall'onor. ministro.

Dopo le parole « sono prorogati fino al » invece di « 31 dicembre 1908 », deve dirsi: « 1° luglio 1909 ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

L'articolo unico resta dunque modificato così:

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, già prorogati al 4 giugno 1906 della legge 15 giugno 1905, n. 253, e al 1° luglio 1907 dalla legge 15 luglio 1906, n. 368, sono prorogati fino al 1° luglio 1909.

Trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Dacchè è presente l'onorevole sottosegretario degli interni, io proporrei che, prima di passare alle votazioni a scrutinio segreto, venisse posto in discussione il disegno di legge iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno e che porta per titolo: « Modificazioni all'articolo 3 della legge 23 agosto 1900, n. 315, portanti provvedimenti a favore del comune di Comacchio ».

Trattasi di semplici proposte di modificazioni che ritengo non abbiano a dar luogo ad alcuna discussione, e così l'onor. sottosegretario di Stato per l'interno non sarebbe costretto di rimanere qui al Senato ad attendere fino a che sia messo in discussione il detto disegno di legge.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole senatore Cavalli che per discutere questo disegno di legge, occorre attendere la presenza del ministro delle finanze, il quale probabilmente interverrà più tardi alla nostra seduta.

FACTA, *sottosegretario all'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

FACTA, *sottosegretario all'interno*. Credo anch'io sia opportuno di attendere la presenza del ministro delle finanze; del resto sono agli ordini del Senato.

CAVALLI. Allora non insisto nella mia proposta.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge votati ieri per alzata e seduta e dei due altri, approvati oggi pure per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Melodia di procedere all'appello nominale.

MELODIA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie » (N. 494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 494).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a convertire in governativi, alle condizioni volute dagli articoli 1 e 3 della legge 16 luglio 1904, n. 397, il liceo pareggiato di Lanciano, i ginnasi pareggiati di Ariano di Puglia e di Piacenza e le scuole tecniche pareggiate di Piacenza e di Cotrone.

Gli enti che chiesero entro il 30 giugno 1906 la conversione in governative di loro scuole medie o l'istituzione di tali scuole non obbligatorie, a' sensi della legge 16 luglio 1904, n. 397, o che denunziarono entro quel termine convenzioni già in vigore per il mantenimento di siffatti istituti allo scopo di ottenere la riduzione dei rispettivi contributi con effetto dall'anno scolastico successivo a quello in cui fu data la denuncia, saranno ammessi a stipulare le convenzioni relative secondo la tabella approvata con la legge succitata.

(Approvato).

Art. 2.

Alle condizioni stabilite dall'art. 284 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sono autorizzati i seguenti provvedimenti:

a) il ripristinamento, con effetto dal 1° ottobre 1905 delle seguenti sezioni d'istituto tecnico e nautico:

1° sezione fisico-matematica nell'istituto tecnico di Savona;

2° sezione industriale nell'istituto tecnico di Udine;

3° sezione dei capitani marittimi nell'istituto nautico di Ancona;

4° sezione dei costruttori navali nell'istituto nautico di Palermo;

5° sezione nautica dei capitani marittimi nell'istituto tecnico di Porto Maurizio;

b) l'istituzione della sezione di agronomia nell'istituto tecnico di Girgenti con effetto dal 1° ottobre 1906;

c) l'erezione in istituto autonomo del corso completo di classi femminili aggiunte alla scuola tecnica maschile Barnaba Oriani di Milano, a' sensi dell'art. 4 della legge 16 luglio 1904, n. 397, con effetto dal 1° ottobre 1906.

(Approvato).

Art. 3.

I capi d'istituto e gl'insegnanti delle scuole contemplate nei precedenti articoli, i quali al momento della loro nomina, debitamente approvata dall'autorità scolastica, possedevano i requisiti legali, passeranno al servizio dello Stato, alle condizioni stabilite dall'articolo 54 del regolamento 29 luglio 1906, n. 469, purchè alla pubblicazione della presente legge, siano almeno

nel secondo anno scolastico di servizio ed una speciale ispezione governativa accerti la loro attitudine direttiva o didattica.

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. In virtù di questo articolo terzo godranno delle disposizioni dell'articolo 54 del regolamento 29 luglio 1906 i capi di istituto e gli insegnanti delle scuole contemplate nel disegno di legge purchè si trovino almeno nel secondo anno di servizio. Nella sua relazione l'Ufficio centrale si mostrò inclinato ad una interpretazione benevola dell'articolo nel senso che il beneficio dell'art. 54 del regolamento 29 luglio 1906 fosse applicato fin dai primi mesi agli insegnanti entrati in servizio per concorso.

Io domanderei all'onor. ministro se sia disposto ad accettare tale interpretazione benevola, tanto più che la lettera dell'articolo vi si presta.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola per appoggiare la proposta del relatore che ha parlato anche a nome dell'Ufficio centrale, e per precisar meglio il caso in esame. Quest'articolo vale per tutti i professori che sono già nel secondo anno di servizio, anche se non hanno fatto il concorso, purchè abbiano i titoli legali per l'insegnamento. Ma si può dare anche il caso di professori provenienti da una scuola pareggiata in cui erano in servizio da lunghi anni, e che hanno vinto il concorso. Ora, se questi insegnanti si trovano invece nel primo anno di servizio in quelle scuole, si ritiene che si possa applicare la legge nei primi mesi del secondo anno, perchè siamo già agli sgoccioli del primo. Essi meritano una considerazione speciale, perchè, oltre ad avere i titoli legali, hanno subito il concorso e sono da parecchi anni nelle scuole pareggiate.

Quando si verifichi questo caso mi pare che la legge si dovrebbe estendere, e che la frase degli anni di servizio si possa interpretare in modo benevolo verso di loro.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io ho inteso le dichiarazioni fatte dal relatore e dal suo collega dell'Ufficio centrale, e farò del mio meglio perchè l'interpretazione sia la più benevola possibile; non posso dire di più, l'Ufficio centrale lo comprende, ma l'animo mio è d'accordo col loro sentimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo terzo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a stanziare nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, le somme necessarie all'attuazione dei provvedimenti, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, portando in aumento al bilancio dell'entrata per « rimborsi e concorsi » i rispettivi contributi, che per le scuole indicate nell'art. 2 sono stabiliti nelle seguenti somme:

a) per la sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico di Savona, L. 650;

b) per la sezione industriale dell'istituto tecnico di Udine, L. 3112.50;

c) per la sezione dei capitani marittimi dell'istituto nautico d'Ancona, L. 2948.75;

d) per la sezione dei costruttori navali dell'istituto nautico di Palermo, L. 1500;

e) per la sezione nautica dei capitani marittimi dell'istituto tecnico di Porto Maurizio, L. 6812.50;

f) per la sezione d'agronomia dell'istituto tecnico di Girgenti, L. 1250;

g) per la scuola tecnica femminile di Milano, L. 8805.

(Approvato).

Art. 5.

Dai contributi a carico degli enti, che mantengano scuole medie da convertirsi in Regie, saranno integralmente detratti gli assegni fissi, dei quali esse siano provviste sul bilancio dello Stato. Ove le dette scuole godano invece sussidii facoltativi, questi saranno computati a tale effetto per la somma corrispondente alla media dei sussidii stessi nell'ultimo triennio,

diminuendosi di altrettanto il fondo all'uopo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione:

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della legge 16 luglio 1904, n. 397, con quelle dell'articolo 5 della presente legge, e a curare la pubblicazione del relativo regolamento nel termine di sei mesi, insieme alla nuova tabella dei contributi prescritta dall'art. 46 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

(Approvato).

CERRUTI V., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI V., *relatore*. È pervenuta all'Ufficio centrale una petizione del municipio di Viterbo, in cui chiede di potersi giovare del capoverso dell'art. 1 per la regificazione del suo liceo. A nome dell'Ufficio centrale propongo che essa sia trasmessa all'onor. ministro della pubblica istruzione.

A giustificare la petizione, il municipio di Viterbo adduce come argomento di aver fatto domanda di regificazione nei primi mesi del 1904 prima che fosse fatta la legge destinata a regolare la materia della conversione delle scuole pareggiate in governative. Ma dopo tale domanda il municipio di Viterbo non si fece più vivo e non ha continuato la pratica per la conversione e si è destato soltanto adesso, cioè il giorno 18 del maggio passato. Però il municipio di Viterbo scusa il suo silenzio col fatto che il regolamento per l'applicazione della legge del 1904 non fu mai pubblicato e quindi non sapeva come governarsi per ottenere la conversione.

Il ministro vedrà se i documenti prodotti dal municipio di Viterbo, che a noi mancano (poichè noi non abbiamo che il testo della petizione), sieno tali da dimostrare fondata la pretesa di quel comune di poter fornire del beneficio stabilito nel capoverso dell'art. 1 di questa legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Assicuro l'onor. relatore che esaminerò la domanda del municipio di Viterbo e vedrò con ogni cura se sia il caso o no di concedere quello che domanda. Quanto alla pubblicazione del regolamento, l'Ufficio centrale sa che non la potei fare, perchè mi mancava il consenso della Corte dei conti per ragioni di legge. Si aspettava questa legge, ed è un merito del Senato, e quindi una ragione di gratitudine per me di averla approvata; così potremo sistemare tutta la materia, pubblicare il regolamento e dare le norme definitive per l'importante servizio delle scuole da far Regie.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone, ed il ministro accetta, che la petizione del comune di Viterbo sia rinviata al ministro della pubblica istruzione.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 3 della legge 23 agosto 1900, n. 315, portante provvedimenti a favore del comune di Comacchio » (N. 578).

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro delle finanze, possiamo procedere alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 3 della legge 23 agosto 1900, n. 315, portante provvedimenti a favore del comune di Comacchio ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge:

FABRIZI, *segretario*, leggè:

Articolo unico.

Al 1° ed all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 23 agosto 1900, n. 315, sono sostituiti i seguenti:

Comma 1° — Ai soli effetti del riparto della sovrimposta comunale pei terreni emersi nell'agro di Comacchio, sarà formato un nuovo estimo, applicando alle colture e ai gradi attuali di feracità di essi le tariffe che servirono alla formazione dell'estimo dei terreni attuato

nel 1835. Quanto alle nuove colture che non trovano preciso riscontro nelle tariffe stesse, il nuovo estimo sarà determinato:

a) pei vigneti (ossia per i terreni che danno un raccolto di uva soltanto o principalmente d'uva, essendo assolutamente secondaria l'importanza degli altri prodotti), proporzionalmente all'estimo del seminitorio semplice, tenendo conto del reddito attuale di quest'ultimo e di quello del vigneto;

b) per le altre di minore importanza locale, proporzionalmente all'estimo delle colture rispettivamente più affini contemplate nelle tariffe del 1835, tenendo conto del reddito attuale delle colture affini medesime e di quello delle nuove colture.

Col regolamento saranno fissati i criteri per la determinazione del reddito attuale.

Comma ultimo. — Al detto nuovo estimo sarà applicata la sovrimposta comunale colla stessa aliquota dei terreni sommersi o con quella maggiore che sarà necessaria al bilancio comunale, purchè non oltrepassi i 266 centesimi. La imposta erariale e la sovrimposta principale non potranno essere elevate sui terreni, per i quali il nuovo estimo accerti un maggior grado di tassabilità.

Non sarà applicato alcun aumento di sovrimposta ai terreni il cui nuovo estimo catastale, accertato nei modi prescritti dal presente articolo, risultasse inferiore a quello inscritto attualmente in catasto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Permuta di terre fra l'Orto botanico della Regia Università di Palermo, gli eredi del duca Archirafied il municipio di Palermo » (N. 569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Permuta di terre fra l'Orto botanico della Regia Università di Palermo, gli eredi del duca Archirafied ed il municipio di Palermo ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvato il contratto 23 giugno 1906, stipulato in forma pubblica amministrativa nell'Intendenza di finanza di Palermo, portante permuta fra l'Orto botanico di quella Regia Università degli studi, e gli eredi del Duca Archirafi ed il Municipio di Palermo per le estensioni ed alle condizioni nel contratto stesso indicate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Camera dei deputati ricevo la seguente comunicazione:

« Roma, addì 7 giugno 1907.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge d'iniziativa della Camera dei deputati approvate nella seduta del 7 giugno, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso:

« 1° Assegnazione di annua pensione alla vedova del prof. Ernesto Cesàro;

« 2° Pensione alla vedova del prof. Giovanni Rossi.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente della Camera di questa comunicazione.

Questi progetti di legge saranno trasmessi agli Uffici.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che gli onor. senatori Cavalli e Cadolini hanno

presentato alla Presidenza un disegno di legge di loro iniziativa, il quale seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni dei termini per la revisione e pubblicazione delle liste elettorali amministrative e politiche:

Senatori votanti	71
Favorevoli	61
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	71
Favorevoli	63
Contrari	8

Il Senato approva.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

Il Senato approva.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903:

Senatori votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga dei termini stabiliti dagli art. 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea:

Senatori votanti 71

Favorevoli 63

Contrari 8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 10, alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie (N. 494);

Modificazioni all'art. 3 della legge 23 agosto 1900, n. 315, portante provvedimenti a favore del comune di Comacchio (N. 578);

Permuta di terre fra l'Orto botanico della R. Università di Palermo, gli eredi del duca Archirafi ed il municipio di Palermo (N. 569);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge

Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Archivi notarili (N. 388);

Sulla risicoltura (N. 572 - *urgenza*);

Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi (N. 567 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 17.30)

Licenziato per la stampa il 14 giugno 1907 (ore 10).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.